



Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

CIRCOLARE N. 005/2026

Gentili Clienti,

si comunica che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto-legge n. 38 del **28 marzo 2026**, è stata ripristinata, fino al **31 dicembre 2026**, l'esenzione dalla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 20% sui premi corrisposti agli atleti tesserati, nel limite di € 300 sulle somme attribuite dal sostituto di imposta al medesimo soggetto.

Il suddetto Decreto, all'articolo 9, dispone quanto segue:

“Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; **se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte**”.

Restano altresì confermate le condizioni cui è subordinata l'esenzione:

- il limite di € 300 non costituisce una franchigia: **al superamento della soglia, l'intero importo del premio è soggetto alla ritenuta del 20%**;
- il limite annuo di € 300 non è soggettivo, ma riferito all'importo erogato da ciascuna ASD o SSD a ciascun beneficiario. Ne consegue che un atleta può percepire più premi, ciascuno entro la soglia, da società sportive diverse, beneficiando più volte dell'esenzione.

Cordiali saluti.

Genola, 02.04.2026

Commercialisti Associati Tesaurò

